DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017 229/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PRIMA CONFIGURAZIONE DEI MISURATORI 2G PER LA LORO MESSA IN SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI INFORMATIVI A VANTAGGIO DEI CLIENTI FINALI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (di seguito: direttiva 27/2012);
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: direttiva 1535/2015);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 6 novembre 1979, n. 91 in conformità della quale è stato predisposto e adottato il vigente "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" (di seguito: PESSE):
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l'Allegato A come s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1 recante il Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel e, in particolare, i suoi Allegati A e B (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel e, in particolare, il suo Allegato (di seguito: deliberazione 646/2016/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV) che disciplina le vigenti fasce orarie F1, F2 e F3 (di seguito: vigenti fasce orarie);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel;
- i documenti pervenuti in esito al tavolo tecnico con le associazioni delle imprese di vendita di energia elettrica convocato dagli uffici dell'Autorità in data 15 febbraio 2017;
- la comunicazione del Direttore Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità in data 6 marzo 2017 (prot. Autorità 8806).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto legislativo 102/14 è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 27/2012 in tema di efficienza energetica, la quale, tra l'altro, include specifiche previsioni in tema di sistemi di misurazione intelligenti di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (di seguito anche richiamati come "sistemi di *smart metering* 2G");
- in tema di sistemi di smart metering 2G, l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/14 prevede, in particolare, che "fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi";
- in attuazione delle sopra richiamate disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 102/14 ed entro i termini previsti dal medesimo decreto legislativo, anche tenendo conto della procedura di notifica europea ai sensi dell'art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 (cosiddetto *stand-still*), l'Autorità, con la deliberazione 87/2016/R/eel, ha, tra l'altro:

- definito, all'Allegato A, i requisiti funzionali e le specifiche abilitanti della versione immediatamente disponibile o versione 2.0 del misuratore di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (di seguito: misuratore 2G);
- definito, all'Allegato B, i livelli attesi di *performance* e le connesse tempistiche di messa a regime dei sistemi di *smart metering* 2G;
- previsto che l'introduzione dei sistemi di *smart metering* 2G non possa costituire pregiudizio per la regolarità e l'efficienza dei processi di acquisizione dei dati di misura dei misuratori di prima generazione fintantoché questi resteranno in esercizio:
- disposto che gli effetti della medesima delibera decorrano al termine dell'intero periodo di *stand-still* previsto dall'articolo 6, comma 1, della direttiva 1535/2015, a seguito dell'avvenuta notifica alla Commissione europea;
- il periodo di *stand-still* di cui al precedente punto, ultimo alinea, previsto dall'articolo 6, comma 1, della direttiva 1535/2015, è regolarmente decorso senza che siano state presentate osservazioni e pertanto gli effetti della deliberazione 87/2016/R/eel decorrono regolarmente dal termine di tale periodo (terminato il 20 giugno 2016);
- con la successiva deliberazione 646/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la disciplina tariffaria per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e ha definito disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi *smart metering* 2G; essa ha previsto, tra l'altro, che le imprese distributrici, a partire dall'1 gennaio 2017:
 - facciano richiesta all'Autorità di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico al fine di avviare il proprio piano di messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G;
 - possano richiedere un percorso abbreviato di analisi della richiesta di ammissione di cui sopra, altresì caratterizzato da specifiche tempistiche di valutazione da parte dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- una prima impresa distributrice (e-distribuzione S.p.a.), con successive comunicazioni, ha richiesto all'Autorità l'ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico in merito ai sistemi di *smart metering* 2G e, a seguito di successivi approfondimenti gli uffici dell'Autorità, in data 6 marzo 2017 hanno comunicato a e-distribuzione e, in data 8 marzo 2017, reso noto sul sito internet dall'Autorità, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del percorso abbreviato di cui all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• i requisiti funzionali e le specifiche abilitanti dei sistemi *smart metering* 2G, definiti nell'Allegato A alla deliberazione 87/2016/R/eel, afferiscono, tra l'altro, ai registri per la misura in continuo di energia e di potenza, alla rilevazione e gestione di informazioni ed eventi, alla loro visualizzazione su *display* e al mantenimento in memoria dei valori misurati e registrati in determinati momenti temporali per più

periodi (di seguito: *freezing*). In particolare, la deliberazione stabilisce che i sistemi di *smart metering* 2G devono:

- disporre di registri dell'energia attiva e reattiva, prelevata e immessa, per un massimo di 6 registri totalizzatori la cui articolazione è configurabile dal venditore secondo fasce di prezzo multiorarie;
- disporre di registri del valore massimo quotidiano della potenza istantanea prelevata rilevata ogni secondo, e del valore massimo quotidiano della potenza attiva media quartoraria, prelevata e/o immessa;
- mantenere in memoria le informazioni di cui ai precedenti alinea, per ciascuno dei registri previsti, a eccezione del valore massimo nel giorno della potenza istantanea prelevata, e alcune informazioni contrattuali per un massimo di 6 periodi di *freezing*;
- in relazione alle informazioni contrattuali, le specifiche funzionali dell'Allegato A alla deliberazione 87/2016/R/eel prevedono la possibilità di configurare una pluralità di dati; tra questi il codice cliente assegnato dal venditore corrente, la potenza contrattuale impegnata e il gruppo PESSE sono definiti come quelli minimi da visualizzare sul *display*;
- per quanto riguarda i dati ulteriori rispetto a quelli citati al precedente punto, ovvero le informazioni *custom*, il citato Allegato A prevede che il venditore potrà definirli e deciderne la visualizzabilità sul *display* del misuratore dopo che saranno effettivamente operativi gli strumenti informatici di configurabilità previsti dall'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel; in particolare, è previsto che ciascuna impresa distributrice metta a disposizione tali strumenti per la configurabilità del misuratore e per le operazioni di telegestione prima che sia raggiunta la soglia di punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G pari al 5% dei punti di prelievo di competenza dell'impresa distributrice;
- l'operatività di quanto al precedente punto è quindi imprescindibile al fine del dispiegamento delle funzionalità previste, in particolare in relazione alla disponibilità delle informazioni contrattuali nonché dei registri, eventualmente articolati secondo le fasce di prezzo *custom*, e alla loro visualizzazione su *display*;
- nell'ambito del tavolo tecnico del 15 febbraio 2017, organizzato dall'Autorità per analizzare con gli operatori della vendita le esigenze delle fasi di sostituzione dei misuratori, è stata rappresentata ai partecipanti, tra l'altro, l'esigenza di individuare le informazioni da riportare nella configurazione iniziale dei misuratori (di seguito: configurazione di default); dalle osservazioni pervenute in merito, è stato richiesto da taluni operatori, in relazione alle informazioni configurabili su display dai venditori, che il POD e il nominativo del venditore risultino visualizzabili;
- al fine di massimizzare la trasparenza e la tutela dei clienti nella fase di sostituzione, è necessario che ciascun cliente finale sia adeguatamente e puntualmente informato in merito all'avvenuta sostituzione del misuratore di prima generazione con il misuratore 2G; e che la suddetta informazione può avvenire attraverso il documento di fatturazione dei consumi prevedendo anche, ai sensi dell'articolo 10 della Bolletta 2.0, un'apposita comunicazione destinata ai clienti finali.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le funzionalità dei misuratori elettronici di prima generazione oggi in esercizio consentono, in estrema sintesi, la disponibilità delle seguenti informazioni:
 - le misure dell'energia elettrica attiva e reattiva, prelevata e/o immessa, in quattro registri totalizzatori separati incrementali;
 - ove necessario o applicabile, la potenza massima prelevata su base quartoraria in corrispondenza di ogni registro totalizzatore e la potenza istantanea prelevata;
 - i dati di cui ai due precedenti alinea memorizzati all'istante temporale rilevante ai fini della fatturazione dei consumi relativi al periodo precedente a quello corrente (*freezing*);
- relativamente alle modalità di registrazione delle misure di energia e potenza, i misuratori di prima generazione sono programmati per rilevare tali quantità secondo l'articolazione stabilita dalle vigenti fasce orarie;
- ai sensi delle regolazione vigente in tema di servizio di misura, è stabilito che all'atto della messa in servizio delle apparecchiature di misura, il responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione sia tenuto a programmare il misuratore in modo tale da registrare le misure espresse dai totalizzatori relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese; ciò al fine di rendere disponibili le letture delle misure di ciclo funzionali alla fatturazione dei servizi di rete e della vendita;
- per quanto riguarda le informazioni contrattuali visualizzate dal *display* dai misuratori di prima generazione, non sono previste dalla vigente regolazione specifiche disposizioni in merito a contenuti minimi o alla possibilità, per i venditori, di configurarli direttamente. Per questo motivo solo alcune imprese distributrici prevedono, in autonomia, la visualizzazione sul *display* del misuratore di prima generazione di alcune informazioni contrattuali; conseguentemente il codice cliente assegnato dal venditore corrente informazione che l'Allegato A alla deliberazione 87/2016/R/eel prevede tra quelle minime da visualizzare sul *display* del misuratore 2G potrebbe non essere disponibile all'impresa distributrice operante la sostituzione del misuratore o non essere aggiornato e quindi inidoneo al riutilizzo.

RITENUTO NECESSARIO:

- individuare la configurazione di *default* dei misuratori 2G per la loro messa in servizio, antecedente alla disponibilità degli strumenti informatici per la configurabilità del misuratore da parte dei venditori o comunque, anche a fronte della disponibilità di tali strumenti, come configurazione base prima della personalizzazione da parte del venditore;
- garantire il livello massimo di riservatezza dei dati visualizzabili sul *display* prima della configurazione del misuratore da parte dei venditori, affinché tali dati non possano essere utilizzati opportunisticamente e senza che il cliente finale ne sia consapevole. Stabilire, di conseguenza, che, inizialmente, non siano visualizzabili le

- informazioni contrattuali la cui visibilità è configurabile e, fra le informazioni contrattuali minime, il codice cliente assegnato dal venditore corrente;
- stabilire che la configurazione di *default* dei misuratori 2G, al fine di mantenere continuità funzionale con la regolazione vigente, per quanto riguarda le quantità oggetto di misurazione rilevanti ai fini della fatturazione dei servizi di rete e della vendita, debba prevedere:
 - a) i registri totalizzatori delle misure relative all'energia elettrica immessa e/o prelevata, attiva e reattiva, articolati secondo le vigenti fasce orarie;
 - b) il valore massimo della potenza attiva media quartoraria, prelevata e/o immessa, e il valore della potenza istantanea prelevata, ai sensi della deliberazione 87/2016/R/eel;
 - c) l'inizio del periodo di *freezing* di cui alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel fissato il primo giorno di ciascun mese alle ore 00:00.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- definire appositi obblighi di comunicazione per i venditori prevedendo una specifica comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 della Bolletta 2.0, da fornire ai clienti presso cui è avvenuta la messa in sevizio del misuratore 2G;
- prevedere, in particolare, che il testo della comunicazione reso noto dall'Autorità sia inserito nel primo documento di fatturazione i cui consumi sono determinati in base al misuratore 2G messo in servizio

DELIBERA

- 1. di stabilire che la configurazione di *default* del misuratore 2G, messo in servizio ai sensi della deliberazione 646/2016/R/eel presso ciascun punto di prelievo non trattato orario, preveda:
 - a) i registri totalizzatori delle misure relative all'energia elettrica immessa e prelevata, attiva e reattiva, articolati secondo le vigenti fasce orarie;
 - b) il valore massimo della potenza attiva media quartoraria, prelevata e/o immessa, e il valore della potenza istantanea prelevata, ai sensi della deliberazione 87/2016/R/eel;
 - c) l'inizio del periodo di *freezing* di cui alla medesima deliberazione 87/2016/R/eel, fissato il primo giorno di ciascun mese alle ore 00:00;
- 2. di stabilire che la visualizzazione sul *display* del misuratore 2G preveda:
 - a) la potenza contrattuale impegnata e il gruppo PESSE, dal momento della sua messa in servizio;
 - b) il codice cliente, assegnato dal venditore corrente, al compimento di quanto previsto al livello [L-2.01] dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel;
- 3. di stabilire che le imprese di vendita siano tenute a riportare, ai sensi dell'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, il testo della

- comunicazione destinata ai clienti finali resa nota dall'Autorità tramite il suo sito internet nel primo documento di fatturazione che contabilizza consumi riferibili al misuratore 2G;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni